



COMUNE DI LURATE CACCIVIO

Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 27/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno 2020, addì ventisette del mese di Luglio, con inizio alle ore 20:40, presso la Biblioteca Comunale di Largo Caduti per la Pace, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini della legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione ed a porte chiuse in ottemperanza alle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19

Risultano:

	Presente-Assente
GARGANO ANNA	Presente
DOMINIONI MARIA ISABELLA	Presente
BIANCHI LUCA	Presente
ANGHILERI ROSANNA	Presente
CLERICI ENRICO	Presente
FASOLA DANIELE	Presente
SPOTO ANTONINO	Presente
SIGNORELLO FRANCESCO	Assente
AGOSTO DONATELLA	Presente
ARRIGHI SERENA	Presente
ANTONELLI SABRINA	Presente
RINITI GIUSEPPE	Presente
COLOMBO ROBERTO LUIGI	Presente

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa il Vice Segretario Comunale d.ssa Elisa Militello.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 21/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

Aliquota/detrazione	misura
Aliquota ordinaria	1,06 per cento
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C/2, C/6 E C/7)	0,4 per cento
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9)	Riduzione al comodante della base imponibile al 50%
Unità immobiliari destinate ad attività industriali, commerciali, artigianali, di servizi, professionali	0,96 per cento
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C/2, C/6 E C/7)	€ 200,00

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 21/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

Abitazione principale del possessore e pertinenze, come definite ai fini dell'IMU (solo Cat. A/1 – A/8 – A/9)	2,0 per mille
Unità immobiliari destinate ad attività industriali, commerciali, artigianali, di servizi, professionali	0,7 per mille
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	0,0 per mille
TASI a carico dell'occupante: percentuale del 10% del tributo complessivamente dovuto	

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e

non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.900.000,00;

Considerato che l'amministrazione intende confermare quanto applicato per l'anno 2019 computando nell'IMU il gettito della TASI mediante applicazioni delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,6 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,03 per cento;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale A10, C1, C3, : aliquota pari al 1,03 per cento;
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento;
- 7) terreni agricoli: esenti;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento.
- 9) immobili produttivi dismessi, di cui all'art. 9 del regolamento, ubicati sul territorio comunale interessati da interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001 e destinati all'insediamento di nuove attività industriali e artigianali: aliquota pari al 0,76 per cento;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Udito l'intervento del consigliere Spoto che illustra il punto all'ordine del giorno evidenziando che le aliquote sono rimaste invariate rispetto al 2019.

Con voti 8 favorevoli, 4 contrari (Arrighi, Antonelli, Riniti e Colombo) e 0 astenuti espressi nelle forme di regolamento

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,6 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,03 per cento;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale A10, C1, C3: aliquota pari al 1,03 per cento;
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento;
- 7) terreni agricoli: esenti;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento;
- 9) immobili produttivi dismessi, di cui all'art. 9 del regolamento, ubicati sul territorio comunale interessati da interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001 e destinati all'insediamento di nuove attività industriali e artigianali: aliquota pari al 0,76 per cento;

10) Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C/2, C/6 E C/7): € 200,00.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) di revocare le proprie deliberazioni n. 56/2019 e 57/2019.

Successivamente con voti 8 favorevoli, 4 contrari (Arrighi, Antonelli, Riniti e Colombo) e 0 astenuti espressi nelle forme di regolamento, il Consiglio

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
D.ssa Anna Gargano

Il Vice Segretario Comunale
d.ssa Elisa Militello

Il Consigliere Anziano

—

Verbale Firmato Digitalmente